



COMUNE DI GORLE
PROVINCIA DI BERGAMO

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

SETTORE PIANIFICAZIONE

N. 682 DEL 23-12-2022

**Oggetto: ADEGUAMENTO DEL COSTO DI COSTRUZIONE PER L'ANNO 2023.
ARTICOLO 16, COMMA 9, DEL D.P.R. 380/2001; ARTICOLO 48, COMMI 1 E 2, L.R.
12/2005**

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

VISTO il decreto del Sindaco prot. n. 1397 del 29/01/2021, con il quale è stato nominato Responsabile di Area.

PREMESSO che:

- l'articolo 16, comma 9, del d.p.r. 06 giugno 2001 n. 380, che ha sostituito l'articolo 6, comma 3, della legge 28 gennaio 1977 n. 10, ha demandato alle Regioni la determinazione del costo base di costruzione degli edifici residenziali da applicare al rilascio dei permessi di costruire, con riferimento ai costi massimi ammissibili per l'edilizia agevolata;
- la l.r. 11 marzo 2005 n. 12, dispone che il costo di costruzione degli edifici residenziali, ai fini della relativa quota di contributo di costruzione, sia determinato periodicamente dalla Regione, con riferimento ai costi massimi ammissibili per l'edilizia agevolata, definiti dalle stesse Regione a norma dell'articolo 4, comma 1 lettera g), della legge 05 agosto 1978 n. 457.

PRESO ATTO che la Regione Lombardia ha determinato, ai sensi delle norme sopra citate, con deliberazione della Giunta Regionale 31 maggio 1994 n. 5/53844 (pubblicata sul B.U.R.L., V supplemento straordinario del 24 giugno 1994), in 482.300 €/m² il costo base di costruzione riferito al contributo afferente il costo di costruzione relativo al rilascio dei permessi di costruire.

PRESO ATTO altresì che l'articolo 48, comma 2, della l.r. 11 marzo 2005 n. 12, ha stabilito che nei periodi intercorrenti tra i provvedimenti della Giunta Regionale, di cui al comma 1, il costo di costruzione è adeguato annualmente ed autonomamente dai comuni, in ragione dell'intervenuta variazione dei costi di costruzione accertata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), con decorrenza dell'importo aggiornato dal giorno 01 gennaio successivo.

RICHIAMATA la propria determinazione n. 678 del giorno 29 dicembre 2021, con la quale il costo di costruzione era stato aggiornato per l'anno 2022 in 432,04

€/m², con efficacia dal giorno 01 gennaio 2022.

RILEVATO inoltre che l'indice ISTAT del costo di costruzione dei fabbricati residenziali, relativo al mese di novembre 2022, è stato determinato nella misura di 123,3 rispetto a 108,7 del precedente periodo del settembre 2021, indici di riferimento per calcolare l'adeguamento del costo di costruzione da applicare con decorrenza dal giorno 01 gennaio 2023.

RITENUTO pertanto opportuno che, a decorrere dal giorno 01 gennaio 2023, il Costo di Costruzione base sul quale calcolare la pertinente quota di contributo di concessione è stabilito in 432,04 €/m², dedotto dal calcolo di seguito evidenziato:

- Indice settembre 2021 = 108,7; Indice novembre 2022 = 123,3;
- Costo di Costruzione anno 2023 = 432,04 €/m² x 123,3/ 108,7 = 490,07 €/m².

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267.

DATO ATTO che sono stati effettuati i necessari controlli di regolarità amministrativa e che sussistono i presupposti di regolarità e correttezza dell'azione amministrativa per l'adozione del presente provvedimento ai sensi dell'art. 147 bis del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

DETERMINA

1. DI ADEGUARE, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 16, comma 9, del d.p.r. n. 06 giugno 2001 n. 380 e dell'articolo 48, commi 1 e 2, della l.r. 11 marzo 2005 n. 12, il valore del Costo unitario di Costruzione per gli edifici residenziali in **490,07 €/m²**, per le ragioni precisate in premessa.
2. DI DARE ATTO che l'adeguamento *de quo* decorrerà a far data dal giorno 01 gennaio 2023, ai sensi dell'art. 48, comma 2, della l.r. 11 marzo 2005 n. 12.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
GIANLUCA DELLA MEA
(atto firmato digitalmente)